



IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Giudice Unico dr.sa D. Clerici

nella causa n. 10244 / 2016 promossa da:

[REDACTED]
nato a BSJUL (GAMBIA) in data 01/01/1990
rappresentato e difeso dall'Avv. SAVIO GUIDO ERNESTO MARIA

Ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno

Resistente non costituito

Con l'intervento del Pubblico Ministero

Promossa ai sensi degli artt. 35 d. lgs. 28.1.2008 n. 25 (*"Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"*) e 19 d. lgs. 1.9.2011 n. 150 (*"Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione..."*);

Avente ad oggetto: Impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino

Ha pronunciato la seguente:

Ordinanza

Premesso:

- che con provvedimento in data 26.1.2016 la Commissione Territoriale di Torino per il riconoscimento della protezione internazionale ha deliberato di non riconoscere al Richiedente la Protezione Internazionale, né ha ravvisato i presupposti per trasmettere gli atti al Sig. Questore ai fini del rilascio del permesso per motivi umanitari;
- che il provvedimento è stato notificato al Richiedente in data 18.3.2016;
- che avverso il provvedimento il ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione con atto depositato in data 14.4.2016, svolgendo -quale unica istanza- la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Rilevato che il ricorrente è un cittadino del Gambia, di etnia lebou, di religione musulmana, sposato, con due figli di 4 e 2 anni; che in sede di domanda di asilo, il ricorrente ha dichiarato di aver sposato una donna cristiana e di aver subito -per tale ragione- minacce e poi l'incendio della porta di casa, sì da essere costretto ad abbandonare il Paese lasciando la famiglia in Senegal presso un parente;

Precisato che l'oggetto del presente procedimento va circoscritto alla sussistenza delle condizioni riconducibili all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, il quale prevede che il titolo di soggiorno possa essere rilasciato nel caso in cui ricorrano *seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano*;

Rilevato, sul piano sostanziale, che la giurisprudenza ha osservato come nell'art. 5, comma 6 del d. lgs. 1998 n. 286 *"l'uso della disgiuntiva evidenzia che i motivi umanitari non devono necessariamente trovare un preciso riscontro in disposizioni costituzionali o internazionali, ma*



possono anche rispondere all'esigenza di tutela dei diritti umani, imposta in via generale dall'art. 2 della Costituzione. L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari costituisce quindi una sorta di clausola di salvaguardia del sistema che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutte quelle fattispecie concrete che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa ma nelle quali ricorrano situazioni meritevoli di tutela per motivi umanitari". (T. Torino, 12.2.12); che, in epoca più recente, la Corte di Cassazione, ha ribadito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione, anche temporanea, di *vulnerabilità* da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 21114), ed in particolare nei casi in cui si ritenga che il Richiedente, in caso di rientro nel proprio Paese, *'incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale, ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità'* (Cass. 3347/2015);

Dato atto, nella specie, che la Commissione Territoriale, astenendosi dalla trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008, non ha svolto specifiche argomentazioni circa l'insussistenza di **gravi motivi di carattere umanitario**;

Rilevato che il ricorrente, giunto in Italia nell'aprile 2015, ha raggiunto, in un lasso di tempo relativamente breve, un apprezzabile grado di integrazione nel tessuto sociale italiano, come dimostrato dal livello già accettabile dell'apprendimento della lingua italiana (tanto da consentirgli di sostenere l'audizione in Tribunale in italiano), dalla partecipazione ad attività varie (vedasi 'fascicolo personale del Richiedente', prodotto quale doc. 3, dal quale si evince che il Mbenga ha partecipato ad attività di volontariato; ha sostenuto con profitto l'esame finale del corso di formazione per volontari della Croce Rossa; ha frequentato il corso per il primo ciclo di istruzione; ha frequentato il corso per 'Addetto panificazione');

Ritenuto che dette attività, attuate in sede di accoglienza dei richiedenti asilo, possano costituire una stabile e rilevante condizione atta a favorire il positivo inserimento del Sig. Mbenga nel contesto nazionale, condizione che sarebbe inevitabilmente vanificata in caso di suo forzoso rimpatrio;

Ritenuto che detta circostanza configuri un "serio motivo umanitario", tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Dato atto che nulla va disposto in ordine alle spese processuali, non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti;

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, **Accoglie** la domanda proposta in ordine alla sussistenza di motivi umanitari ex art. 5 co. 6 D.Lvo 286/1998, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno in favore di [REDACTED] (altrimenti identificato con il nome di [REDACTED]);

Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Torino, 19/07/2016

Il Giudice
Donata Clerici

